

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

(Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005)

indice

ART. 1	- Finalità	p.2
ART. 2	- Riferimenti legislativi.....	p.2
ART. 3	- Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo.....	p.2
ART. 4	- Soggetti legittimati a percepire il contributo.....	p.2
ART. 5	- Interventi ammessi a contributo.....	p.3
ART. 6	- Tipologie di intervento.....	p.3
ART. 7	- Iter procedurale.....	p.3
ART. 8	- Commissione tecnica.....	p.4
ART. 9	- Graduatoria.....	p.4
ART. 10	- Modalità di erogazione del contributo.....	p.5
ART. 11	- Decadenza, riduzione e revoca del contributo.....	p.5
ART. 12	- Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie.....	p.6
ART. 13	- Entità massima del contributo erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature.....	p.6
ART. 14	- Entità massima contributo erogabile per ciascuna domanda.....	p.6
ART. 15	- Limiti per l'erogazione del contributo.....	p.6
ART. 16	- Rendicontazione dei contributi erogati.....	p.6
ART. 17	- Informazioni e comunicazioni.. ..	p.7
ART. 18	- Modulistica.....	p.7

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure dirette ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale, comunemente definite “barriere architettoniche” nelle civili abitazioni ove sono residenti persone disabili tramite il conferimento di un contributo. Gli interventi connessi sono finalizzati:
 - a) a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente all'interno dell'abitazione di residenza.
 - b) a valorizzare le capacità residue del richiedente.

Art. 2 Riferimenti Legislativi

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con Legge Regionale n. 47 del 9.9.1991 e successive modificazioni, nonché al Regolamento n. 11/R del 3.1.2005 di attuazione dell'articolo 5 quater della L.R. n. 47/91.

Art. 3 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Possono presentare la domanda per accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche i seguenti soggetti:
 - a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo direttamente o tramite coloro che esercitano la tutela, la potestà, ovvero l'amministrazione di sostegno, che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo direttamente o tramite coloro che esercitano la tutela, la potestà, ovvero l'amministrazione di sostegno che richiedano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal momento della comunicazione dell'ammissione al contributo quale beneficiario, ammesso che la residenza venga ottenuta.

Art. 4 Soggetti legittimati a percepire il contributo

1. Possono percepire i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre ai soggetti indicati nel precedente articolo, anche i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, purché successive alla presentazione della domanda di ammissione al contributo.

2. Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all'art. 3, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.

Art. 5

Interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi ai contributi previsti nel titolo I bis della LR n. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:
 - a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all'articolo 3;
 - b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.

Art. 6

Tipologie di intervento

1. Gli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'articolo 5, possono consistere in:
 - a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
 - b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
 - 1) mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
 - 2) strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
 - 3) dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;
 - 4) dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.

Art. 7

Iter procedurale

1. I soggetti legittimati, ai sensi dell'articolo 3, presentano la domanda di contributo presso il comune di residenza o del quale assumeranno la residenza, ovvero ove è situato l'edificio interessato dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Il comune dovrà procedere all'accertamento della residenza anagrafica dei soggetti legittimati a presentare la domanda di contributo, comunque prima della effettiva erogazione del contributo.
3. Per la domanda, la quale deve essere in regola con le disposizioni fiscali vigenti al momento della presentazione della stessa, dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dall'Ufficio competente.
4. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista. Il richiedente dovrà indicare il tipo di intervento per il quale domanda il contributo specificando il tipo di opere edilizie che intende realizzare, di attrezzature da acquistare e da installare, il relativo preventivo di spesa, oltre ad apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.
5. La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si

intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'articolo 6 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell'articolo 6, comma 1, lettera b). In tale caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'articolo 14.

6. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 8 Commissione tecnica

1. Per la valutazione della congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate all'articolo 1, lettere a) e b) con la tipologia di disabilità della persona che richiede il contributo è istituita una commissione tecnica.
2. La commissione tecnica è composta dal Dirigente Settore Qualità Urbana che la presiede e la convoca, da un esperto in materia di servizi sociali e da un medico legale dell'Azienda Unitaria Sanitaria Locale competente per territorio.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti.
4. La durata della commissione tecnica è stabilita in tre anni.

Art. 9 Graduatoria

1. L'Ufficio competente forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato sulla base dell'analisi:
 - a) della disabilità accertata dall'autorità competente. Per attestare la disabilità della persona con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo sono considerate valide le certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni delle Aziende Sanitarie ovvero da altra struttura competente in materia secondo la legislazione vigente;
 - b) della congruenza dell'intervento con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla componente commissione tecnica.
2. In relazione alla gravità della disabilità, accertata dalla autorità competente, si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), nella modalità di seguito indicata:
 - 1) persone non deambulanti con disabilità totale, 70 punti/100 (70/100);
 - 2) persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), con la seguente specificazione:
 - a) disabilità grave: 40 punti
 - b) disabilità completa: 60 punti
3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalità di seguito indicata:
 - a) intervento coerente con la disabilità accertata: 15 punti
 - b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30 punti

4. A parità di punteggio, è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche:
 - a) direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo;
 - b) dal soggetto che ha a carico la persona disabile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
5. L'Ufficio competente rende pubblica la graduatoria entro il 31 marzo di ciascun anno attraverso i consueti canali di comunicazione.
6. L'Ufficio competente comunica all'avente diritto l'ammissione al contributo, stabilendo un termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate.

Art. 10

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Ufficio competente dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.
2. Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria, e sia necessario soddisfare un maggior numero di richieste, l'entità del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie o per l'acquisto e l'installazione di attrezzature dei soggetti inseriti in graduatoria, può essere ridotta, previo parere della Giunta comunale, nella misura massima del 10 per cento.
3. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate per la formazione della nuova graduatoria, con le modalità di cui all'articolo 9.
4. Le domande non soddisfatte nell'anno precedente per insufficienza di fondi concorrono con le domande presentate nell'anno in corso per la formazione della nuova graduatoria e in caso di parità di punteggio, avranno la priorità in quanto facenti parte della graduatoria precedente.

Art. 11

Decadenza, riduzione e revoca del contributo

1. La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente al momento dell'ammissione al contributo, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, comporta la decadenza dal contributo medesimo.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente. In ogni caso, è garantito il rispetto dei limiti percentuali previsti quale entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie o per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature.
3. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.

4. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate per il finanziamento della prima graduatoria utile.

Art. 12

Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie

1. Per la realizzazione delle opere edilizie, indicate all'articolo 6, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque per un importo non superiore a €. 7.500,00 per ogni singolo intervento.

Art. 13

Entità massima del contributo erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature

1. Per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, indicate all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a €. 10.000,00 per ogni singolo intervento.

Art. 14

Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda

1. Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso come definito dall'articolo 7, comma 6 che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate alla lettera b), l'ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento, ai sensi degli articoli 12 e 13.

Art. 15

Limiti per l'erogazione del contributo

1. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.
2. Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.

Art. 16

Rendicontazione dei contributi erogati

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ufficio competente trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo presentate e finanziate.

Art. 17
Informazioni e comunicazioni

1. Il Comune di Poggibonsi provvederà a pubblicizzare l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo tramite mezzi di comunicazione.

Art. 18
Modulistica

La modulistica concernente le domande di contributo e l'indicazione delle relativa documentazione è approvata con determinazione dirigenziale.